

Comune di Vezza d'Alba (Cuneo)

APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE PARZIALE N. 1 EX ART. 17 COMMA 5 L.R. 56/77 E S.M.I. AL P.R.G.I. VIGENTE. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – V.A.S. DETERMINAZIONI.

....omissis.....

PREMESSO:

- che il Comune di Vezza d'Alba è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale con adeguamento al P.A.I. approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 26-5621 in data 02-04-2007 (BUR n. 15 del 12-04-2007);
- che il Regolamento Edilizio Comunale è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30-09-2005 (BU.R. n. 4 del 26-01-2006);
- che con delibera C.C. n. 13 del 19/03/2009 è stata approvata la Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C.;
- che con delibera C.C. n. 54 del 13/10/2010 è stata approvata la Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C.;
- che con delibera C.C. n. 25 del 22/09/2011 è stata approvata la Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C.;
- che con delibera C.C. n. 26 del 22/09/2011 è stata approvata la Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C.;
- che con delibera C.C. n. 2 del 10/03/2015 è stata approvata la Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. (BUR n.35 del 03-09-2015);
- che con delibera C.C. n. 33 del 13/11/2018 è stata rinviata l'approvazione definitiva della Variante parziale n. 1 ex art. 17 comma 5 l.r. 56/77 e s.m.i. al p.r.g.i. vigente e la conclusione del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica – V.A.S.;
- che a seguito di intervenuti fabbisogni il Comune di Vezza d'Alba ha avviato la formazione di una Variante Parziale allo strumento urbanistico vigente;
- che a tal fine è stato conferito incarico all'Architetto Elisa Clerico con sede in Mondovì.

DATO ATTO che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i. in quanto:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovra comunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano oltre il 4% la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG, in quanto il Comune ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e che non è stata attuata la previsione di P.R.G. relativa ad aree residenziali di completamento e nuovo impianto almeno nella misura del 70%;

- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento essendo il comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

EVIDENZIATO inoltre che:

- le modifiche oggetto della variante non interessano aree esterne o non contigue a nuclei edificati e comunque aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria;
- all'interno della relazione è riportato lo stralcio cartografico illustrativo delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante;
- il Piano Regolatore Comunale ha una capacità insediativa residenziale prevista di 3.523 abitanti;
- è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:
 - punti c) e d): la presente variante non apporta alcuna modifica alle aree per servizi che quindi rimangono esattamente quelle individuate dalla Variante Strutturale n.1 approvata con delibera C.C. n.2 del 10-03-2015 (BUR n.35 del 03-09-2015);
 - punto e): il P.R.G.C. ha una C.I.R. prevista pari a 3.523 ab.; la presente variante prevede lo stralcio di quattro lotti edificabili residenziali con conseguente accantonamento e redistribuzione di parte della cubatura su un nuovo lotto e su un lotto già edificabile. Il residuo di volumetria non redistribuito viene mantenuto in disponibilità per soddisfare future esigenze di settore e pertanto la capacità insediativa residenziale del P.R.G.C. vigente rimane invariata.
 - punto f): la presente variante non apporta alcun incremento relativamente alle attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive; la presente variante prevede lo stralcio di un lotto artigianale industriale con conseguente accantonamento di superficie che viene mantenuta in disponibilità per future varianti;
 - Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza:

TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 17, C.5

Variante Strutturale 2015	Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.) 3523			S.T. aree CD (industriali ed artigianali) 159.640 mq	S.T. aree TR (miste terziario- residenziali) 64.925 mq
	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.) + 0,5 mq/ab	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.) 0,5 mq/ab	Incremento 4% (consentito ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente)	Incremento 6% della S.T.	Incremento 6% della S.T.
	0 (Aree per servizi già superiori ai valori minimi di legge aumentati di 0,5 mq/ab)	-1.761,5 mq		9.578,40 mq	1.947,7 mq*

Varianti parziali	Variazione Servizi in aggiunta [mq]	Variazione Servizi in diminuzione [mq]	aree residenziali [mq]	aree industriali ed artigianali S.T. [mq]	aree miste terziario- residenziali S.T. [mq]
VP 1	0	0	- 1.624,60	- 442	0
TOTALE MODIFICHE	0	0	- 1.624,60	- 442	0
RESIDUO A DISPOSIZIONE	0	-1.761,5 mq	+ 1.624,60 + increm. 4%	10.020,40 mq	1.947,7 mq

DATO ATTO che:

- con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 17 in data 27.04.2018 è stata adottata la Variante Parziale N. 1 che soddisfa tutte le condizioni del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i e che, pertanto, segue la procedura definita dal comma 7 dell'art. 17 della L.U.R.;

- la Variante Parziale N. 1 del vigente P.R.G.C., seppur di lieve entità, non essendo orientata alle finalità definite dal comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., è stata sottoposta alla verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.;
- a tal fine è stato predisposto il Documento tecnico di verifica finalizzato all'espletamento della verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S. allegato al progetto della Variante Parziale N. 1 redatto dal professionista incaricato;
- si è proceduto, per la verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S., secondo l'Iter "j.1" (*Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"*) definito dall'Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (*"Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977 - Tutela e uso del suolo"*) inviando la variante ai seguenti soggetti con competenza ambientale: Provincia di Cuneo, Arpa Piemonte - Dipartimento di Cuneo, ASL CN2 Alba – Bra, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Culturali del Piemonte;
- la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. si è conclusa con l'esclusione dal procedimento di valutazione ambientale strategica come da verbale dell'Organo Tecnico VAS in data 06/11/2018 (coerentemente al giudizio unanime dei soggetti con competenze ambientali che hanno fornito il proprio contributo, ovvero: A.S.L. CN2, ARPA Piemonte, Provincia di Cuneo e Soprintendenza) oggetto di successiva conferma e approvazione da parte della Giunta Comunale a mezzo deliberazione N. 78 in data 06.11.2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata pertanto l'opportunità di approvare definitivamente, alla luce della pubblica utilità manifestatasi, la predetta 1^ Variante parziale redatta ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 56 in data 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo".

Vista la L.R. n. 41 in data 29/7/1997, con la quale si è provveduto ad operare una modifica agli artt. 17, 40 e 77 della L.R. 5/12/1977 n. 56.

Vista la L.R. n. 3 in data 25/03/2013 ("Nuove modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, 56 – Tutela ed uso del suolo") pubblicata sul B.U.R.P. n° 13 del 28/03/2013, entrata in vigore in data 12/04/2013.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Urbanistica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Terminata l'illustrazione dei contenuti della Variante Parziale n. 1 il Segretario Comunale dà lettura del secondo comma dell'art. 78 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed invita i consiglieri per i quali ricorra l'obbligo di astenersi ad allontanarsi;

Dopo ampia ed esauriente discussione in merito all'argomento;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Cavagnero Giampaolo e Grasso Enrico) su n. 10 consiglieri presenti e n. 8 votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

durata di 30 giorni consecutivi a partire dal 13/11/2018 al 13/12/2018 durante i quali chiunque ha potuto prenderne visione; nel periodo dal 15° al 30° giorno di pubblicazione previsto dalla procedura di cui all'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati.

9) Di dare atto che la Provincia di Cuneo, a mezzo determina dirigenziale n. 1006/2018 del 11.07.2018, ha espresso, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77, come modificato dalle LL.RR. 21.03.2013, n. 3 e 12.08.2018, n. 17, parere di compatibilità della Variante Parziale n. 1 con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.02.2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza, nonché dato atto che vengono rispettate le condizioni di classificazione come parziale della variante di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dei corrispondenti parametri di cui al comma 6 del medesimo articolo.

10) Di dichiarare che, in merito alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 4/2008, si è proceduto, per la verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S., secondo l'Iter "j.1" (*Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"*) definito dall'Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (*"Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977 - Tutela e uso del suolo"*) e che la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. si è conclusa con l'esclusione dal procedimento di valutazione ambientale strategica come da verbale dell'Organo Tecnico VAS in data 06/11/2018 (coerentemente al giudizio unanime dei soggetti con competenze ambientali che hanno fornito il proprio contributo, ovvero: A.S.L. CN2, ARPA Piemonte, Provincia di Cuneo e Soprintendenza) oggetto di successiva conferma e approvazione da parte della Giunta Comunale a mezzo deliberazione N. 78 in data 06.11.2018.

11) Di demandare l'adozione di tutti gli atti derivanti e conseguenti al presente provvedimento al Responsabile del Servizio Urbanistica.

Successivamente con n. 8 voti favorevoli e n. 2 contrari (Cavagnero Giampaolo e Grasso Enrico) su n. 10 consiglieri presenti e n. 8 votanti espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

.....Omissis.....